

D.A. n° 218

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
L'ASSESSORE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO la legge regionale n. 10 del 15/05/2000 e successive modifiche;

VISTA la legge n. 96 del 20 febbraio 2006 in materia di agriturismo;

VISTA la legge regionale n. 3 del 26 febbraio 2010 di disciplina dell'agriturismo, approvata in data 11/2/2010 e pubblicata in GURS n. 10 del 1/3/2010;

VISTO il ricorso alla Corte Costituzionale promosso dal Commissario dello Stato avverso la legge di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che le parti della norma impugnate dal Commissario dello Stato, riguardano le modalità di emanazione delle disposizioni applicative della legge medesima, consistenti, nel testo approvato dall'Assemblea Regionale, in due decreti di questo Assessorato;

CONSIDERATO che i decreti di cui sopra avrebbero dovuto precisare i criteri, i limiti e gli aspetti sanitari delle attività agrituristiche, nonché gli obblighi degli operatori agrituristici;

CONSIDERATO che la legge regionale n. 3 del 26 febbraio 2010 è stata pubblicata in GURS, omettendo le parti impugnate dal Commissario dello Stato, e che la stessa all'articolo 23 dispone l'abrogazione della legge regionale n. 25 del 9/6/1994 in materia di agriturismo;

CONSIDERATO che, allo scopo di superare le citate censure del Commissario dello Stato, è in corso di presentazione all'Assemblea Regionale un apposito emendamento, che prevede l'adozione di apposito regolamento in cui verranno individuati i criteri, i limiti e gli aspetti sanitari delle attività agrituristiche, nonché gli obblighi degli operatori agrituristici;

RITENUTO di dovere garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché l'esistenza di un quadro normativo di riferimento per gli operatori agrituristici e tutti i soggetti interessati, anche per salvaguardare la parità delle condizioni di accesso ai bandi pubblici per l'erogazione dei contributi destinati al settore agrituristico;

A TERMINI delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art. 1

Fino all'emanazione delle disposizioni applicative e regolamentari della legge regionale n. 3 del 26 febbraio 2010 trovano applicazione, senza soluzione di continuità, tutte le precedenti norme e disposizioni vigenti in materia di agriturismo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì 17/03/2010

L'ASSESSORE
(On. Avv. Giambattista Bufardecì)